

STATUTO “White and Red Erasmus Bari.”

Articolo 1. Denominazione e sede

È costituita l'Associazione studentesca universitaria denominata “White and Red Erasmus Bari”, di seguito per brevità “Associazione”. L'Associazione ha sede a Bari, in Via Flavio Gioia 12 Triggiano 700129 (BA). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Articolo 2. Scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Scopo dell'Associazione è:

- la promozione e l'organizzazione di momenti di scambio sociale e culturale fra studenti italiani e stranieri;
- il coordinamento delle attività con gli organi universitari, al fine di garantire una maggiore informazione su corsi di studio e ulteriori possibili necessità degli studenti coinvolti negli scambi internazionali;
- la collaborazione con associazioni studentesche di livello locale, nazionale, europeo e internazionale;
- favorire la nascita e lo sviluppo di programmi di interscambio con le università europee ed extraeuropee;
- aiutare gli studenti universitari di qualsiasi ordine e grado a trovare una soluzione abitativa decorosa, rendendo più facile e sicura la locazione di stanze e appartamenti;
- operare nell'interesse degli studenti partecipanti a tutti i programmi di scambio inter-studentesco ed a carriere accademiche al di fuori del proprio paese d'origine;

Art. 3. Attività

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- organizzare incontri socio-culturali volti a integrare studenti di tutte le nazionalità;
- prestare opera di consulenza gratuita (orientamento allo studio e ai servizi universitari) agli studenti italiani che vogliono recarsi all'estero ed aiutarne la reintegrazione al loro rientro in Italia;
- prestare opera di accoglienza e consulenza gratuita (orientamento allo studio e ai servizi universitari) agli studenti stranieri in arrivo presso l'Ateneo e di consulenza e informazione sulla vita accademica, per il loro inserimento sociale e orientamento all'interno dell'Ateneo;
- organizzare iniziative culturali, quali convegni, conferenze, seminari, cineforum o altro, allo scopo di far conoscere, promuovere e favorire progetti di scambio universitario e di studio all'estero in genere;
- organizzare attività, quali gite, concorsi, visite a musei, tour guidati o altro, volte alla promozione dell'Italia e delle sue città più turistiche nonché della regione Puglia;
- organizzare attività, quali corsi di lingua, volti all'apprendimento di nuovi idiomi;
- collaborare con le strutture dell'Università di Bari e/o altri Enti attraverso apposite convenzioni per la prestazione di servizi inerenti la mobilità studentesca;
- promuovere il territorio, attraverso attività e informazioni turistiche, quali tour guidati, organizzazione di eventi, visite a siti turistici o di interesse culturale, rilascio di informazioni utili, collaborazioni con gli enti locali;
- sviluppare idee progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;
- realizzare attività, sia di tipo indiretto che diretto, volte a creare un'offerta abitativa strutturalmente e funzionalmente capace di soddisfare i suesposti obiettivi;

In via esemplificativa, e parziale, l'Associazione può:

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidejussioni, contributi e mutui e fidi bancari;
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- ricevere donazioni di natura immobiliare da destinare agli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili ai propri o tali da facilitare il raggiungimento degli stessi;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4. Soci

I soci si distinguono in Fondatori, Erasmus e Sostenitori. La quota associativa può avere un valore diverso a seconda della tipologia di socio.

Comma 1

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla redazione dell'atto costitutivo.

Comma 2

Divengono Soci Erasmus tutti gli studenti che partecipano ad un programma di interscambio europeo e/o internazionale, universitario e post universitario, presso l'Università Aldo Moro di Bari o le scuole di lingua, che ne facciano espressa richiesta, previa presentazione della necessaria documentazione, tesseramento e pagamento della quota annuale richiesta.

I Soci Erasmus hanno diritto a:

- a) essere informati di tutte le attività dell'Associazione;
- b) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- c) essere iscritti nel Libro dei Soci.

Non hanno diritto a partecipare alle decisioni dell'Assemblea. Il tesseramento degli Erasmus è immediato.

Si decade dallo status di Socio Erasmus per:

- a) conclusione dell'anno accademico;
- b) per dimissioni;
- c) per espulsione.

Il titolo di Socio Erasmus è strettamente personale e come tale è incedibile.

Comma 3

E' Sostenitore chiunque faccia richiesta di iscrizione all'Associazione, che proceda al tesseramento e al pagamento della quota sociale annuale al pari della disciplina prevista per i soci erasmus.

Nell'ambito dei Sostenitori si distinguono gli Attivisti che sono coloro che, a seguito di un periodo di prova di due mesi, vengono riconosciuti tali, su richiesta dell'interessato, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, previa votazione, in

virtù dell'impegno profuso nell'Associazione. Solo i soci attivisti hanno diritto di voto in Assemblea. Il tesseramento degli Attivisti è immediato. Dopo il trascorrere dei due mesi di prova, i soci sostenitori che hanno fatto espressa richiesta di diventare soci attivisti, su delibera del consiglio direttivo, potranno essere promossi attivisti o restare meri soci sostenitori con i diritti dei soci Erasmus salvo diversa disposizione dell'assemblea.

I Sostenitori attivisti hanno diritto:

- a) ad essere iscritti nel libro dei soci;
- b) a partecipare all'Assemblea;
- c) a votare in Assemblea, qualora siano riconosciuti attivisti;
- d) di essere informati su tutte le attività dell'Associazione e a parteciparvi attivamente.

L'ammissione dei soci attivisti è deliberata dal Consiglio direttivo al completo con maggioranza assoluta, in base ad una domanda nella quale l'aspirante socio attivista dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserve lo Statuto. In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta.

Tutti i soci attivisti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo e diffida.

Tutti i soci attivisti verranno ritenuti tali fintanto che collaborino attivamente ed in maniera produttiva al raggiungimento del fine associativo e che si trovino fisicamente nella città di Bari e provincia. L'attività dei soci attivisti verrà regolarmente monitorata dal consiglio direttivo affinché non si verifichino partecipazioni scostanti, in tal caso è rimessa alla decisione di quest'ultimo la presa di provvedimenti a riguardo.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili né rivalutabili.

Comma 4

I soci fondatori rispondono della stessa disciplina dei soci attivisti, tuttavia, nel caso in cui dovessero rientrare nei requisiti di cui gli articoli 4 e 5 possono essere declassati al livello di soci sostenitori fino allo scioglimento dell'associazione, salvo che non recedano o vengano esclusi per gravi motivi.

Articolo 5. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, salvo deroghe dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
- recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;
- esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo;
- morte.

Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell'Associazione stessa.

Nel caso di spostamento in altra città dei soci attivisti, verrà rimessa al consiglio direttivo la valutazione di mantenere il socio attivista come tale oppure passarlo al grado di mero socio sostenitore.

La qualità di soci attivisti non è assoggettata a prescrizione dopo un anno come per i soci erasmus o i soci sostenitori, infatti potranno mantenere la loro qualità di soci attivisti fin quando non violino i requisiti dell'art 4 o rientrino nei requisiti dell'articolo 5.

Articolo 6. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vicepresidente;

d) Il Consiglio Direttivo.

Articolo 7. Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta da almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere di tipo ordinario o straordinario.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (REFA);
- delibera in merito all'utilizzo dell'eventuale avanzo di gestione;
- decide dell'esclusione dei soci sostenitori non attivisti;
- delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché su ogni altra casistica non di competenza dell'assemblea ordinaria

Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario..

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso personale inviato a tutti i soci e tramite avviso scritto posto presso la bacheca della sede legale, oppure sul sito internet dell'Associazione o sulla sua pagina Facebook, entro i 7 giorni precedenti la data di convocazione. Essa deve contenere la data, l'ora e il luogo sia della prima che della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti nonché dell'ineludibile voto favorevole di almeno i due terzi del consiglio direttivo. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati nonché dell'ineludibile voto favorevole di almeno i due terzi del consiglio direttivo.

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali.

Articolo 8. Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'Associazione in giudizio e presso terzi;
- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Conferisce ai soci attivisti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 9. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente ed il vicepresidente eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica 2 anni. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi consiglio

La convocazione è resa nota a mezzo di avviso personale inviato ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei soci;
- elaborare il Rendiconto Economico Finanziario Annuale che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- irrogare le sanzioni previste dall'art. 4 e 5;
- disporre l'ammissione dei soci;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Art. 10. Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 11. Fondo Comune

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12. Gestione Finanziaria

L'anno finanziario inizia 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. L'Assemblea approva il REFA predisposto

dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo stesso deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 13. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità previste dall'art.7 del presente statuto. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 14. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bari.

Art. 15. Disposizioni Finali

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia.

FIRMATO:

[Handwritten signatures]

